

Codice DB1014

D.D. 21 luglio 2014, n. 226

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "Alpina", ubicato nel Comune di Mottalciata (BI).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Mottalciata (BI) e con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione – con nota in data 6 marzo 2014 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "*Alpina*", ubicato nella particella catastale n. 242 del foglio di mappa n. 3 censito al C.T. del medesimo Comune di Mottalciata.

Il pozzo "*Alpina*" di cui sopra, profondo 143,50 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 – tra -78,00 e -81,00 metri e tra -91,00 e -126,00 metri.

Il pozzo è dotato di un impianto di potabilizzazione costituito da un sistema di clorazione automatico teso all'abbattimento della eventuale carica batterica.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima estraibile dal pozzo – pari a 7,00 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato dal pozzo.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale e adeguata rispetto alla vigente normativa, coincidente con la particella catastale n. 242 del foglio di mappa n. 3;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato Pozzo Alpina, Pratica 807BI – SII161 – Reg. R. 11/12/2006 N. 15/R – scala 1:1.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade nel territorio dei Comuni di Mottalciata (BI) e di Cossato (BI) che l'hanno approvata, rispettivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 dell'8 aprile 2013 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30 settembre 2013.

L'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 14 aprile 2011 e l'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 28 febbraio 2012, hanno considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata; nelle medesime note hanno tuttavia espresso alcune considerazioni, evidenziando quanto segue:

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà

prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;

- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia, con particolare riguardo alla presenza di scarichi connessi all'edificio di civile abitazione ubicato sul mappale n. 55 del Comune di Mottalciata non allacciato alla rete fognaria procedendo, nel caso, ad un suo collettamento alla rete comunale;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Mottalciata (BI) e dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.), ha evidenziato una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 4) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 118 dell'8 gennaio 1986 era stata assentita al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese la concessione di derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato "*Alpina*".

Lo stesso Consorzio, con nota in data 13 ottobre 2011, ha trasmesso alla Provincia di Biella – ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – istanza di rinnovo per la concessione di derivazione di cui sopra; la Provincia di Biella, con nota in data 23 febbraio 2012, ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rinnovo della concessione di derivazione sospendendo, tuttavia, il procedimento in attesa della predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione e specificando che il richiedente mantiene il diritto di prelievo alle attuali condizioni fino al rilascio del provvedimento di rinnovo anche oltre la scadenza originaria della concessione – ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del medesimo Regolamento regionale 10/R/2006.

Per la medesima utenza è subentrata di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.), in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Mottalciata.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, in data 27 marzo 2014.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è pari a 7,00 l/s, corrispondente alla portata massima estraibile dal pozzo;

accertato che il pozzo "Alpina" ubicato nel Comune di Mottalciata (BI) è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 5 febbraio 2009;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

- si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alla presenza di scarichi connessi all'edificio di civile abitazione ubicato sul mappale n. 55 del Comune di Mottalciata non allacciato alla rete fognaria, procedendo al più presto ad un suo collettamento alla rete comunale;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;

- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 23, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 81, 83, 84, 90, 91, 92, 234, 242, 246, 250, 252, 254 e 289 del foglio di mappa n. 3, n. 159, 160 e 229 del foglio di mappa n. 2, n. 98, 99, 281 e 285 del foglio di mappa n. 45, censite al C.T. del medesimo Comune di Mottalciata (BI), sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella;

vista la documentazione, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, presentata dal Sindaco del Comune di Mottalciata (BI) e dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.), comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Biella da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le eventuali attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 118, in data 8 gennaio 1986, con la quale era stata assentita al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese la concessione di derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato "*Alpina*";

vista la domanda, in data 13 ottobre 2011 – prot. n. 52160, con la quale il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese ha presentato alla Provincia di Biella istanza di rinnovo per la concessione di derivazione di cui sopra, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R;

vista la nota, in data 23 febbraio 2012 – prot. 8990, con la quale la Provincia di Biella ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rinnovo della concessione di derivazione sospendendo, tuttavia, il procedimento in attesa della predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione e specificando che il richiedente mantiene il diritto di prelievo alle attuali condizioni fino al rilascio del provvedimento di rinnovo anche oltre la scadenza originaria della concessione – ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del medesimo Regolamento regionale 10/R/2006;

dato atto che per la medesima utenza è subentrata di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.), in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Borgosesia;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 14 aprile 2011 – prot. n. 36382;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 28 febbraio 2012 – prot. n. 5711;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Mottalciata (BI) n. 34, in data 8 aprile 2013, di approvazione della proposta di definizione presentata;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Cossato (BI) n. 48, in data 30 settembre 2013, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 6 marzo 2014 – prot. n. 359, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", di trasmissione degli atti della proposta di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*

DETERMINA

a) L'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato “Alpina”, ubicato nel Comune di Mottalciata (BI), é definita come risulta nell'elaborato “Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato Pozzo Alpina, Pratica 807BI – SII161 – Reg. R. 11/12/2006 N. 15/R – scala 1:1.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 7,00 l/s.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia (particelle catastali n. 23, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 81, 83, 84, 90, 91, 92, 234, 242, 246, 250, 252, 254 e 289 del foglio di mappa n. 3, n. 159, 160 e 229 del foglio di mappa n. 2, n. 98, 99, 281 e 285 del foglio di mappa n. 45, censite al C.T. del medesimo Comune di Mottalciata), l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia, Piano che dovrà essere inviato, sotto forma di comunicazione alla Provincia di Biella ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Mottalciata (BI), come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.I.I. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alla presenza di scarichi connessi all'edificio di civile abitazione ubicato sul mappale n. 55 del Comune di Mottalciata non allacciato alla rete fognaria, procedendo al più presto ad un suo collettamento alla rete comunale;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela del punto di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Mottalciata e di Cossato affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Agata Milone